



IL VICE COMANDANTE
AREA POLIZIA LOCALE
SICUREZZA DEL TERRITORIO

Oggetto: Chiusura temporanea alla circolazione pedonale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità di Calle della Bissa - Sestiere di San Marco.

IL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Visto l'intervento dei Vigili del Fuoco unitamente ad una pattuglia della Polizia Locale effettuato in data 16 novembre 2023 alle ore 10.30 circa, finalizzato alla verifica della stabilità degli scuri di un foro finestra dell'ultimo piano e della facciata dell'immobile sito al civico 5452;

Tenuto conto che a seguito della verifica terminata verso le ore 17:30 circa, il Caposquadra dei Vigili del Fuoco rilevato il pericolo disponeva, per le operazioni di messa in sicurezza della Calle, l'interdizione della circolazione in Calle della Bissa - Sestiere di San Marco, dal civico 5426/A (ingresso escluso) fino all'intersezione con Sottoportico del Scaleter;

Rilevato di dover dar seguito alla richiesta dei Vigili del Fuoco ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

Visto l'art. 17, paragrafo "i", Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 344514 del 01 agosto 2022;

ORDINA

dalle ore 17:40 del 16 novembre 2023 e fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza della Calle, è interdetta la circolazione in Calle della Bissa - Sestiere di San Marco, dal civico 5426/A (ingresso escluso) fino all'intersezione con Sottoportico del Scaleter;

È fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare quanto stabilito dal presente provvedimento. Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di assicurarne il rispetto.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo



IL VICE COMANDANTE
AREA POLIZIA LOCALE
SICUREZZA DEL TERRITORIO

2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90 avverso la presente, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15, verrà inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

Il Vice Comandante
Dott.ssa Maria Teresa MANIERO*

Comune di Venezia
Data: 16/11/2023, OR/2023/0000815

Responsabile istruttoria: Vice Commissario Mauro SCARPA
Responsabile procedimento: Maria Teresa Maniero

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,23 e 22 ter D.lgs. 7/3/2005 n. 82.*